



*Mr
Sig. Prof. Giovanni
L'Espresso Comune
Salerno*

MUNICIPIO DI SALERNO

DAZI DI CONSUMO



SALERNO
TIPI FRATELLI JOVANE

1906

DEGLI STUDI
ERNO
HE - CBA

CUOMO

SAL

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO
BIBLIOTECHE - CBA

FONDO CUOMO

XV

2

MISC SAL

13



MUNICIPIO DI SALERNO

DAZI DI CONSUMO

*Linea daziaria, tariffe dei dazi, riscossioni accessorie,
tare legali e istruzioni regolamentari.*



Centro Bibliotecario di'Ateneo



11269

n. ingresso

FONDO CUOMO

SALERNO
TIPI FRATELLI JOVANE


1906

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO-SALERNO



401667

LINEA DAZIARIA



Dall'ufficio daziario occidentale si delimita con la via Caracciolo, l'ufficio S. Teresa e la spiaggia del mare fino alla foce dell' Irno. Di qui prosegue in linea retta fino al Ponte di ferro (sponda occidentale), lascia esternamente la linea ferroviaria col suo rilevato e col ciglio della trincea e l'intero recinto della Stazione, comprese le officine, i depositi di macchine e vagoni, ed ogni altra dipendenza della Stazione stessa, proseguendo così fino ad incontrare il ponte della strada Irno. Segue per la strada anzidetta verso Est, comprendendo i fabbricati che fronteggiano il lato Sud della stessa, fino al trivio all'estremo orientale del cimitero, ove si innesta la stradetta a Nord di questo, detta comunemente *Conocchia*. Comprendendo quest'ultima stradetta fino allo sbocco sulla via dei Principati, lascia fuori i fabbricati del rione Carmine posti sul lato Nord della strada Orto Agrario e quelli ad Est della via Principati: prosegue per la via Orto Agrario (questa compresa), fino al passaggio a livello della ferrovia, escludendo i fabbricati a Nord. Di qui, seguendo la ferrovia sino al cavalcavia di S. Eremita, comprende il caseggiato superiore ad Ovest della strada omonima; volge a sinistra pel viottolo che mena a Croce fino al muro di cinta ad Est delle rampe di Montevergine; e si delimita col muro di cinta del fondo tenuto in fitto dal signor Vincenzo Rinaldi a monte del fabbricato delle Carceri, già monastero dei Cappuccini. Segue il detto muro nel suo lato Ovest fino alla strada delle Prigioni, e risalendo comprende tutto il fondo dei fratelli Siano. Raggiunge poi il lato Nord esterno dei fabbricati dell'Orfanotrofio P. U. fino alla strada Canalone, restando escluso il caseggiato Manzo.

Dalla piazzetta dell'Orfanotrofio, scendendo verso Sud fino ad incontrare la ferrovia presso lo sbocco Ovest della sottostante galleria, procede secondo il margine Sud della strada ferrata fino al punto d'intersezione del prolungamento del muro tra le proprietà Adinolfi e Bottiglieri e va secondo tale linea a ricongiungersi coll'ufficio daziario occidentale.

TARIFFA PEL TERRITORIO CHIUSO

CAPO I.

*Dazi governativi
e addizionali.*

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	Unità di misura	Dazio governativo	Addizionale	Dazio complessivo
CAT. 1.^a — Bevande.					
1	Vino ed aceto.	Ett.	5 00	3 50	8 50
2	Vinello, mezzovino, acquato, posca ed agresto inferiori a 5 gradi centesimali	id.	2 50	1 75	4 25
1-2) Compresa la produzione interna e destinata al consumo locale.					
1-2) S'intende per vino il succo d'uva che ha subita la prima fermentazione, cioè quella tumultuosa.					
Come aceto si considera così quello fatto dal vino d'uva, come ogni sorta di aceto artificiale, l'acido acetico e pirolegnoso: essenti solo gli aceti profumati ed anche l'acido acetico e pirolegnoso, quando sia destinato all'industria, con l'obbligo all'introduttore di adulterarlo a sue spese con creosoto od altro.					
Sono compresi in queste voci anche i vini preparati o medicati, purchè fatti dal succo d'uva fresca, quali il vermouth, la marsala chinata, il mélange e simili, nonchè i vini ed aceti cotti ed il lambiccato.					
3	Mosto.	id.	4 50	2 30	6 80
3) S'intende per mosto il liquido spremuto dall'uva, e separato dalla parte legnosa di esso, non ancora fermentato, o in istato di fermentazione tumultuosa. Vi si comprende anche il lambiccato di forza inferiore ai 5 gradi centesimali.					
4	Uva in quantità maggiore di Kg. 5.	Quint.	3 25	1 75	5 00
4) Compresa la mangereccia, sono soggette al dazio le uve di ogni specie, anche se					

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	Unità di misura	Dazio governativo	Addizionale	Dazio comples- sivo
	<p>prodotte nel Comune e quivi destinate a consumarsi.</p> <p>L'uva pigiata, salvo che si tratti di naturale compressione causata dal trasporto, pagherà come mosto, se dalla parte liquida fu interamente separata la legnosa, ed in contrario sarà il liquido sdaziato come mosto e dedotta la parte legnosa.</p>				
5	Uva secca	Quint.	11 00	4 00	15 00
6	Alcool ed acquavite sino a 59 gradi dell'alcoolometro ufficiale, in fusti, damigiane e fiaschi.	Ett.	8 00	4 00	12 00
7	Alcool ed acquavite a più di 59 gradi e liquori in fusti, damigiane e fiaschi.	id.	12 00	6 00	18 00
	<p>6-7) Compreso l'alcool prodotto nella cinta e destinato al consumo interno.</p> <p>6) Sotto tale denominazione si comprendono i prodotti alcoolici, non qualificati come liquori, cioè gli spiriti di vino, di patate, di cereali, di legno (alcool metilico non adulterato) e simili, nonchè l'acquavite di grappo, di grano, di canna, purchè questi prodotti non abbiano una forza alcoolica superiore ai 59 gradi centesimali.</p> <p>7) Si comprendono gli alcools superiori ai 59 gradi e, fra i liquori, tutti i liquidi spiritosi che hanno per base l'alcool o l'acquavite distillata sopra sostanze atte a produrre sapori e profumi gradevoli con zucchero o senza; e si considerano come tali il rhum, l'arach, i rosolii, gli elesiri, i ratafia, il fernet, il cognac, l'armagnac e tutti i liquidi alcoolici che hanno un aroma speciale, come l'acquavite di ciliege, di prugne, di anici, di ginepro, di assenzio, di marasche e simili.</p> <p>Vi sono pure soggetti gli amari siciliani, quelli di Milano e di Udine, il liquido mil-</p>				

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	Unità di misura	Dazio governativo	Addizionale	Dazio complessivo
	<p>erbe, la centerba, l'elixire tonico del Perù, quello digestivo e simili; le acque spiritose profumate ed i preparati alcoolici che, pur contenendo sostanze medicinali, sono generalmente usati come bevande, quali ad esempio il Ferro-China Bisleri e quello di altri fabbricanti. Escluse le tinture a base di alcool che non possono usarsi come bevande, le acque spiritose profumate per cosmetici e l'alcool metilico per uso industriale da adulterarsi a spese dell'introduttore col denaturante generale.</p>				
8	Alcool, acquavite e liquori in bottiglie di capacità superiore a $\frac{1}{2}$ litro, ma non eccedenti il litro	Una	— 20	— 10	— 30
9	Alcool, acquavite e liquori in bottiglie di capacità inferiore a $\frac{1}{2}$ litro	id.	— 10	— 05	— 15
	<p>8-9) Le bottiglie possono essere di vetro, di terra o di altre materie, e pagano per due bottiglie quelle eccedenti il litro fino a due litri. Quelle di capacità superiore a 2 litri pagano a misura.</p> <p>9) Le bottiglie inferiori al $\frac{1}{5}$ di litro si considerano per ogni 5 bottiglie come una bottiglia intera da un litro.</p>				
CAT. 2. ^a — <i>Carni.</i>					
10	Carne macellata fresca di animali bovini mattati nel Comune .	Quint.	11 00	4 00	15 00
11	Carne macellata fresca di animali bufalini e di bassa macelleria	id.	10 00	—	10 00

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	Unità di misura	Dazio governativo		Addizionale		Dazio complessivo	
12	Carne macellata fresca di animali suini, mattati nel Comune .	Quint.	11	00	4	00	15	00
13	Carne macellata fresca di animali ovini	id.	5	00	—	—	5	00
14	Capretti ed agnelli	Per capo	—	30	—	15	—	45
<p>10-14) Gli animali nati nel Comune sono considerati, riguardo al dazio, come animali che vi entrano.</p>								
<p>10-13) Gli animali morti, se le carni siano atte all'alimentazione umana, saranno sda-ziati a termini delle voci 10 a 13, e quelli della voce 12 nel solo caso che l'animale sia presentato intero, compresi gl'intestini ed il sangue.</p>								
<p>Il dazio sugli animali macellati nel pubblico mattatoio si riscuote a peso vivo col'abbuono del 20 %.</p>								
<p>È data facoltà al contribuente di pagare il dazio pei bovini e bufalini sul peso netto dei quattro quarti dell'animale, senza il capo, il cuoio, i piedi e le interiora coll'aumento del 23 %.</p>								
<p>14) Per i soli capretti ed agnelli è permessa la macellazione fuori i locali del pubblico mattatoio.</p>								
15	Carne macellata fresca proveniente da altri Comuni, in quantità non maggiore a Kg. 5 . . .	Quint.	11	00	4	00	15	00
<p>15) Vi si comprendono le interiora, gl'intestini, le teste ed i piedi freschi, nonché qualunque carne cotta, bollita, al sugo, alla sugna, al forno e simili, escluse le carni preparate, oggetto di apposito articolo della tariffa.</p>								
<p>I ciccioli e le budella salate vanno considerati come carne fresca.</p>								

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	Unità di misura	Dazio governativo		Dazio Addizionale		Dazio complessivo	
16	Carni salate, affumicate, insaccate, secche e preparate . . 16) Compresa le salsicce fresche e secche, piedi e lingue salate. Prosciutti e spalle si sdaziano con l'abbuono del 15%. Tra le carni preparate si comprendono: i pasticci di carne, gli estratti, le gelatine, la farina di carne, il brodo condensato e qualunque carne di animali terrestri e di volatili, comunque preparata, conservata in scatole od altri recipienti ermeticamente chiusi.	Quint.	20	00	10	00	30	00
17	Lardo salato e strutto bianco . . 17) Compresa la ventresca salata.	id.	20	00	1	00	21	00
CAT. 3. ^a — <i>Riso.</i>								
18	Riso	id.	1	80	4	20	6	00
19	Riso con buccia	id.	—	90	2	10	3	00
20	Risino 20) È risino quello la cui grana è infranta in mezzo.	id.	—	60	1	40	2	00
CAT. 4. ^a								
<i>Olio, burro, zucchero, frutti e semi oleiferi.</i>								
21	Olio vegetale ed animale di ogni sorta 21) Compreso l'olio di oliva prodotto nella cinta e destinato al consumo locale.	id.	7	00	3	50	10	50

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	Unità di misura	Dazio governativo	Addizionale	Dazio complessivo
	<p>Sono tra gli olii vegetali: gli olii grassi, come quelli di abete, di arachide, di camellina, di canape, di cotone, di faggio, di lino, di lentischio, di sesamo, di noce, di oliva e noccioli di oliva, di papavero, di pinoli, di pino, di ravizzone, e qualunque altro olio tratto da frutta o semi oleiferi, compresi gli olii medicinali, come l'olio di ricino, di mandorle e simili (legge 14 luglio 1898).</p> <p>Tra gli olii animali: quelli di pesce, di quadrupedi e di qualunque altro animale, compresa l'oleina, ed escluso l'olio di fegato di merluzzo.</p> <p>Per gli olii vegetali ed animali destinati alla fabbricazione del sapone, come la morchia, il fondo di Calabria, l'oleina ed oglietto di sego, l'olio di palma, di cocco ed altri sott'olii ed olii, che non possono assolutamente servire ad altro uso, si accorda la deduzione del 50 % sul dazio; e l'introduttore, se richiesto, avrà obbligo di adulterarli a sue spese.</p>				
22	Pasta di colori ad olio di uso comune in commercio	Quint.	2 00	— —	2 00
23	Burro.	id.	7 00	3 50	10 50
	23) Vi si comprende il burro animale di ogni specie, fresco, fuso o salato, il burro artificiale, escluso quello di cacao.				
24	Olio minerale e sego	id.	3 50	1 50	5 00
	24) Vi si comprende il petrolio, la benzina, il canfino e qualunque altro olio ricavato da sostanze minerali. Nel sego anche quello in pani, candele e in altra forma.				
25	Frutti oleiferi	id.	1 75	— 85	2 60
	25) S'intendono tutti i frutti atti a produrre olii fissi e grassi, e vi si comprendono				

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	Unità di misura	Dazio governativo	Addizionale	Dazio comples- sivo
26	<p>le olive, anche se prodotte nel Comune e destinate al consumo locale, le noci, le nocciuole, le mandorle, i pinoli tolti dalla pina, i pistacchi, le noci di cocco, i cocchigli e simili. Le noci, nocciuole e mandorle sono tassabili quando sono secche, spogliate dal mallo o col mallo interamente disseccato. Esenti le pine fresche, le olive all'acqua, al sale e secche. Esenti i semi oleiferi.</p> <p>Zucchero</p> <p>26) Di qualunque sorta, grezzo o raffinato, e da qualunque materia prodotto.</p>	Quint.	8 00	3 00	11 00

TARIFFA DEL TERRITORIO CHIUSO

CAPO II.

Dazi comunali.

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	UNITA	DAZIO	
CAT. 5.^a — Bevande.				
27	Vino artificiale, proveniente dal di fuori o fabbricato nell'interno del Comune . . . 27) Escluso il vino d'uva, colpito del dazio governativo, è sotto questa voce compreso ogni altro vino fatto di frutta o d'altro, come il sidro, il vino di pomo ed ogni altra spe- cie di vino artificiale.	Ettol.	5	00
28	Birra in fusti, estera e nazionale	id.	3	00
29	Acque gazzose 28-29) Compresa la produzione interna, quando viene destinata al consumo locale, le bottiglie pagano in ragione di lire 3 per ettolitro. 28) Compresa l'acqua al seltz.	id.	3	00
30	Neve e ghiaccio, naturali ed artificiali . . . 30) Compreso quello prodotto o raccolto nel Comune e destinato al consumo locale.	Quintale	—	60
CAT. 6.^a — Commestibili.				
31	Formaggi: a) di 1. ^a classe 31) Tutti i formaggi esteri o pseudo-esteri (eccetto il cacio bianco di Morea e quello di provenienza Greco-Tur- co); più il gorgonzola, lo stracchino, il parmigiano, il lo- digiano, il grusiera.	id.	20	00
	b) di 2. ^a classe Ogni altro formaggio nazionale non indicato alle lettere a e c, caciocavalli, provoloni, provole fresche, asciutte, af- fumicate o non, mozzarelle e treccie d'ogni specie, mante- che di burro.	id.	15	00

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	UNITÀ	DAZIO	
	c) di 3. ^a classe	Quintale	10	00
	Fior di Sardegna, ricotte salate, formaggi freschi e qualunque altro latticino dolce o salato non nominato innanzi. Sono formaggi freschi, quelli la cui crosta non resiste alla ordinaria pressione della mano. Esenti i formaggi e ricotte prodotti nella cinta.			
32	Ricotte fresche	id.	5	00
	32) Esclusa la giuncata.			
33	Caffè :			
	a) crudo	id.	20	00
	b) tostato o in polvere	id.	25	00
	33) Comprese le varie specie di caffè naturali e succedanei.			
34	Cacao.	id.	13	00
	34) Ogni sorta di cacao, in buccia, in grani od infranto, in mondiglie o scorze. Il cacao in polvere sarà sdaziato sotto la voce 39.			
35	The	id.	20	00
36	Droghe e spezie	id.	10	00
	36) Vi si comprende il pepe, il pimento, la cannella, anche in polvere, il garofano, in gambi od in chiodi, la vainiglia e le noci moscate.			
37	Glucosio liquido e solido	id.	8	00
38	Composizioni e preparazioni con miele e melazzo	id.	5	00
39	Confetture, cioccolatte e sciroppi	id.	20	00
	39) Vi si comprendono i confetti propriamente detti cannellini, zuccherini, torroni, pastiglie, ginevrine, pan dolce o panettone, pane vinesco, paste dolci, frutta candite, quelle			

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	UNITA	DAZIO	
	conservate allo sciroppo, allo spirito, acquavite e liquori ed in marmellata, mandorle e pistacchi zuccherati, caramelle, figure e figurine di zucchero semplici o con giuleppe, gelatine dolci, mostaccioli, cotognate, cassate ed infine qualunque altra preparazione con zucchero e miele non nominata a parte. Sono considerati come cioccolatte anche i composti di fecola e di cacao, ed ogni altro preparato a base di cacao, compresi i sanguinacci.			
40	Biscotti allo zucchero	Quintale	5	00
41	Salse	id.	10	00
	41) Mostarda liquida ed in polvere, mosto cotto con frutti o senza, e salse di qualsiasi altra specie non indicate a parte.			
42	Tartufi freschi e conservati	id.	30	00
43	Pesce fresco :			
	a) di 1. ^a classe	id.	25	00
	b) di 2. ^a classe	id.	15	00
	c) di 3. ^a classe	id.	10	00
	43) Esenti i crostacei ed i frutti di mare non nominati. I pesci cotti si sdaziano come freschi. a) Compresi: lo storione, la bocca d'oro, il calamaio grosso e piccolo, le aragoste, le trote, il pesce spada, inferiore a 10 Cg., collo abbuono del 5%, l'alicola di 10 Cg., l'ombrina, il corvello superiore a 500 gr., gli aluzzi imperiali, il dentice, l'agurato, i merluzzi di palanchiso superiori a due ettogrammi, la cernia di fondo e di scoglio, la spinola superiore a cinque grammi, le sogliole (palaie) superiori a trecento gr., le triglie di morsa superiori a gr. 30 ognuna, i capitoni e le anguille superiori a due ettogrammi, il praio, il praio dentice e lo schianto, le ostriche colla tara del 75% oltre quella dovuta pei recipienti, gamberi, mazzacogni. b) Il tonno coll'abbuono del 5%, le acciughe, le triglie di morsa fino a grammi 30 ognuna, le triglie comuni da 15 gr. in sopra, il corvello sino al peso di cinquecento gr., la spinola sino al peso di cinquecento gr., le sogliole			

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	UNITÀ	DAZIO	
	<p>sino al peso di 300 gr., il cefalo oltre i duecento gr., i merluzzi di palanchiso sino a due ettogrammi, merluzzi, sauri, il corvo di macchia, la volpe, le aguglie, i gionchi, i luveri, marmi, serpe, saraghi, mazzoni, sauri di fondo, cocci, lucerne, tracine, scorfani, polipi veraci, silisco, palamiti, lacerti, alletterati, bianchetti veraci, pezzogni, capitoni ed anguille del peso inferiore a due ettogrammi ognuno, tinche, murene, castagno, stellone, cervignola, alalunga, pietropaolo, fagiano, rumolo, sbriglio, mangialice.</p> <p>c) Mezze acciughe, mezzi sauri e saurelli, mezze triglie del peso inferiore a gr. 15 ognuna, seppie, suaci piccole, raie, raioni, sgombri, castravelli, totani, sarde, ajate, sparaglioni, marvizzi, cannuti, perchie, arengoni, alosa, fiche, lupo, serra, squadro, vaccarella, pavone, aquila, mucchio, capochiatta, palumbi, trungo, garibaldi, rivella, ferrara, canusa, pesce del Re, rondini, spigari, musero, pardolla, rotonda, vattiparda, angiole, lambuco, occhibelli, lavorie, trelonghe, mosdea, manfroni, ciauli, gallo, porcelli, fieti, pescatrice, mennella, magnose, cicerone, e qualunque altro pesce e mollusco non compreso nella 1.^a e 2.^a classe.</p> <p>Esenti le sardelle, le aliciottole agostine, i bianchetti non veraci, le fragaglie di triglie sino a gr. dieci ognuna, e la mazzamma di paranza.</p>			
44	<p>Pesce salato, secco ed affumicato</p> <p>44) Il baccalà, lo stocco, le aringhe, le salacche ed i salacchini, la tonnina, le sarde salate e simili. Il baccalà e stocco ammoliti pagano la metà del dazio.</p>	Quintale	5	00
45	<p>Pesce preparato ed acciughe salate</p> <p>45) Pesci, molluschi, crostacei e frutti di mare acconci all'olio, all'aceto, marinati o preparati in qualsiasi altra maniera; preparazione di pesce, come salse, caviale, bottarghe, trippe e lingue di merluzzo; carni o parte di ogni animale marino o di acqua dolce preparate o conservate in qualunque modo.</p>	id.	10	00

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	UNITÀ	DAZIO	
CAT. 7. ^a				
<i>Foraggi.</i>				
46	Crusca	Quintale	1	00
47	Carrube	id.	—	20
46) Nella crusca va compresa quella di frumento o di altro cereale e le bucce di riso dette lolla.				
48	Orzo, anche in farina	id.	3	00
49	Avena e spelta, anche in farina	id.	—	30
48-49) All'orzo ed all'avena ridotte in farina nei molini interni si applicano pure queste voci, se le farine sono destinate al consumo interno.				
50	Fieno secco.	id.	—	30
50) Il fieno si comincia a considerare come secco, quando s' introduce in fasci, quantunque non perfettamente disseccato.				
CAT. 8. ^a				
<i>Combustibili e materie grasse.</i>				
51	Carbone vegetale ed artificiale	id.	—	70
51) Anche se prodotto nel Comune e destinato al consumo locale. Sono compresi tutti i carboni di legno, la torba, la lignite e i tritumi di carbone. Le polveri di coke e di carboni vegetali impastate insieme, si considerano come carboni artificiali.				
52	Carbone fossile e coke	id.	—	35
52) Ogni specie di fossili e carboni minerali, scisti bituminosi, carbonina o mattonelle di minutaglia di carbone				

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	UNITÀ	DAZIO	
	fossile impastata, ceneraccio, o residuo di forno delle macchine a vapore, ceneri nere o carbone terroso.			
53	Legna da ardere di qualunque specie o forma, e senza 53) Vi si comprendono i ceppi, i trucioli, le schegge, i gusci di pine e di mandorle ed il legname vecchio, logoro o guasto proveniente da demolizione di edifizi, bastimenti, carriaggi, recinti, palafitte, pergolati, mobili, utensili e simili ed in istato da non poter servire che come combustibili. Sono esenti le fascine ed i sarmenti, la corteccia di alberi destinata a bruciarsi, gli steli o gambi di grano, il legno per uso di tintoria o di conceria anche in polvere, e la segatura di legno.	Quintale	—	20
54	Fiammiferi di legno	id.	5	00
55	Detti di cera e simili 54-55) Si sdaziano a peso lordo, compreso cioè l'involucro che li contiene.	id.	10	00
56	Cera grezza 56) La cera in pani, la vergine, la gialla, e di qualunque altra specie non lavorata, nonchè quella usata in moccoli, rottami, colature, avanzi di cera arsiccia e simili. Si restituisce il dazio sulla cera manifatturata che si esporta dal recinto chiuso e sempre in ragione di lire 5 per quintale.	id.	5	00
57	Cera lavorata 57) La cera bianca o colorata in candele, torcie o comunque lavorata e tutti i lavori ad uso d'illuminazione. Esenti i lavori di plastica ed i lumini da notte.	id.	10	00
58	Candele steariche e surrogati della cera. .	id.	7	00

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	UNITÀ	DAZIO	
59	58) La parafina, la stearina, la ceresina, il carnabù e qualunque altra materia per far candele steariche. Sapone comune	Quintale	5	00
60	59) S' intende quello in pani od in liste, pastoso o molle, la liscivia Fenice od altra in polvere. La liscivia paga metà della tassa. Saponi fini e profumati	id.	20	00
60) I saponi profumati di qualunque specie, quelli igienici, alla glicerina, i medicati, i saponi per barba, quelli in polvere, in formelle, tavolette o liquidi in boccetta ed altri recipienti, anche non profumati.				
CAT. 9. ^a				
<i>Materiali da costruzione.</i>				
61	Calce, gesso, cemento ed asfalto	id.	—	25
61) La calce viva, in polvere ed in pasta, anche mista a lapillo; e il gesso di ogni specie per costruzioni, eccetto quello naturale in pietra; le crete bianche da intonachi, i cementi naturali ed artificiali, gli asfalti e silicati e gli intonachi idrofughi. Abbuono del 50 % sul grassello o calce comune spenta. Esente la produzione interna.				
62	Travertino e tufo giallo	m. c.	—	20
62. Soggetti a dazio anche i materiali prodotti in cave del territorio chiuso e destinati al consumo locale.				
63	Pietra viva e tufo bigio	id.	—	15
63) Per pietra viva s' intende quella detta da spacco, escluso il pietrisco per inghiaiaata.				

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	UNITÀ	DAZIO	
64	Tavoloni di pietra per balconi e soglie per portoni	Uno	1	00
65	Davanzali per finestra	id.	—	25
66	Lastre di pietra per gradini, soglie, sordini e simili	id.	—	20
65 e 66) Tanto grezzi che lavorati.				
67	Basoli di qualunque pietra	id.	—	10
67) I basoli di scarto, e per tali sono considerati quelli da 5 a 6 per ogni m. q., pagano la metà.				
68	Massi di pietra da taglio:			
	a) di volume superiore a mezzo m. c. .	id.	—	50
	b) di volume inferiore.	id.	—	25
68) Esenti le pietre da macina per molini, trappeti e simili.				
69	Marmi grezzi o in lastre	Quintale	—	50
70	Marmi lavorati, anche semplicemente squadrati e sbazzati	id.	1	50
69-70) Tutti i marmi di Carrara e di Verona, i bardigli, il portovenere ed i marmi del litorale ligure e toscano, nonchè quelli esteri.				
69) Per marmo in lastre di qualunque dimensione s'intende solo quello segato dai massi o blocchi, senza qualunque altra mano d'opera.				
70) Esenti gli oggetti d'arte, il marmo in figura, anche abbozzato, non destinato però a formare parte di edifizi, ed i marmi usati che s'immettono con mobilio usato.				
Vi sono invece soggetti i marmi nuovi che sono compimento di mobili, quello pulito e liscio, con corniciatura, intagli, figure od altro ornamento e destinato a diventare inerente ad edifizi, come colonne, capitelli, stipiti, mensole, balaustre, cariatidi, caminetti e simili.				

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	UNITÀ	DAZIO	
71	Ardesie: a) grezze ed in lastre. b) lavorate. , 71) Veggansi le due precedenti definizioni.	Quintale id.	— 1	30 00
72	Quadrelli (riggiole): a) semplici b) patinati, smaltati e colorati. c) di qualunque figura geometrica con lato minore di cm. 11 d) idem, con lato minore di cm. 5 72. Di qualunque dimensione e forma, cioè esagoni, ottagoni, romboidi, ecc. Compresi i marsigliesi, di terracotta, di cemento e di maiolica.	Cento id. id. id.	— 1 — —	25 00 40 20
73	Quadroni	id.	—	50
74	Tegole	id.	—	40
75	Coppi.	id.	—	30
76	Tegole e coppi in un pezzo e tegole uso Marsiglia, e qualunque altro lavoro non nominato a parte e inserviente a costruzioni	id.	—	70
77	Mattoni (barbaglioni) compresi i traforati	id.	—	20
78	Mattoncelli.	id.	—	10
79	Tubi e docce di qualunque specie e dimensioni 79. Quelli di metallo sono considerati a parte.	id.	—	50
80	Mattoni per suoli di forno di qualunque forma e misura.	Uno	—	04
81	Legname da lavoro: a) ebano, mogano, palissandro, acero, bosso, legno santo, legno rosa e noce	Quintale	1	00

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	UNITÀ	DAZIO	
	b) abete di ogni specie	Quintale	—	50
	c) quercia, rovere, pioppo e qualunque altra specie di legno	id.	—	25
	81) Legname in tronchi, tavole, tavoloni, travi, pali, paloni, palanche, ceppi, murali, mezzi murali, rami, assi, assicelle, chiancole, travetti e ginelle ed ogni altra forma di prima lavorazione, anche usato, ma in istato da servire ancora per costruzioni. Esenti i cerchi, le doghe, i dogoni, le dogarelle, i fondi di botti, di barili e simili; il legname da carradore e precisamente i raggi, gli assi, le sdanghe, le sciande finite o grezze, purchè non possono servire per uso di costruzioni. Esenti i pali telegrafici, il legname esclusivamente destinato all'agricoltura, come asproni, asproncelli, giunte ed uncini. Il legname da impalcature, esportato dalla cinta, può rientrare in esenzione, quando si è fatto vedere all'uscita. Il legname di pioppo segato a fette è pure soggetto a dazio.			
82	Legname lavorato per costruzioni	id.	4	00
	82) Legname lavorato in qualunque modo anche usato, abbozzato, squadrato, ferrato, verniciato o pittato, come infissi, porte, imposte, portoni, persiane, telai a vetro, invetriate per finestre, stipiti, ecc., modanatura per cornici e pezzi di legno tornito, intagliati od altrimenti lavorati, anche servibili per mobili ed in generale ogni lavoro inerente a costruzione e decorazione di edifici, o opere muratorie o di mobili. Esenti i lavori in legno costituenti utensili od arnesi per uso domestico, ed ogni altro lavoro ed oggetto che abbia assunta una tale forma da non poter essere considerato, secondo l'uso comune, nella categoria dei materiali per costruzione di opere edilizie o in quella dei mobili.			
83	Ghisa semplice, lavorata e guarnita . . .	id.	—	60
84	Ferro di 1ª lavorazione e ferro fuso . . .	id.	—	60
85	Ferro di 2ª lavorazione e ferro fuso . . .	id.	3	00
86	Acciaio di 1ª lavorazione	id.	1	00
87	Acciaio di 2ª lavorazione	id.	3	40

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	UNITÀ	DAZIO	
88	Piombo, zinco e ferro bianco (latta)	Quintale	1	00
89	Rame, bronzo, ottone e rame di Cipro	id.	3	00
<p>83 a 89) La ghisa e gli altri metalli qui indicati sono soggetti a dazio solo in quanto si usino o possano usarsi come materiali da costruzioni per case o edifici e per altre opere muratorie. Sono quindi esclusi i metalli in pani, masse grezze o rottami, fatta eccezione per il piombo, ed inoltre le macchine, gli attrezzi o utensili per uso domestico, fabbrile o rurale, le laminette metalliche per le Dogane e le rotaie impiegate per uso di trazione. Nello sda-ziamento di lavori composti di diversi metalli si applica la voce del genere preponderante. Sono compresi anche i materiali usati, se utili ad essere rimessi in opera.</p> <p>84 a 86) In barra, verghe, lastre, lamiere ed in fili anche ramati e zincati.</p> <p>85 a 87) Se ha ricevuto una mano d'opera oltre la fabbricazione della fonderia, sono compresi gli arpioni, le toppe, le bandelle, le ringhiere, i tubi con impanature o bucati, i cancelli, le inferriate, le chiavi da volta, i lavori di serrame, le cucine di ferro, le bande di ferro stagnato o zincato per tettoia, i cessi, le chioderie di qualunque specie, comprese le viti ed esclusi i chiodi da cavallo e quelli da scarpe, detti zeppe e centrelle.</p> <p>Esenti i tubi per macchina ed i pezzi di macchina quando l'immittente può dimostrare che sono effettivamente destinati per compimento macchinario.</p> <p>89) Compresi gli oggetti di metallo abbozzati per mobili, per decorazioni e compimento di mobili o di materiali per costruzione di case e di edifici. Esente il ramo in lamine.</p>				
90	Vetro in lastre	id.	2	00
91	Carta da tappezzeria	id.	3	00
<p>91) Esente la carta introdotta per campionario.</p>				

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	UNITÀ	DAZIO	
CAT. 10.^a — Mobili.				
92	Mobili di legno di 1. ^a classe.	Quintale	20	00
93	» » 2. ^a classe.	id.	14	00
94	» » 3. ^a classe.	id.	6	00
<p>92 a 94) Sono mobili gli oggetti imbottiti, ricoperti di stoffa o di pelle, con impagliatura, con lastre di vetro o di marmo o di ardesia infisse, con ornamenti o rapporti di metallo o di pastiglia o di altra materia, anche incompleti, smontati o a scheletro; come sedie, sedioline, sedili, poltrone, sgabelli, panche, predelle, canapè, divani, sofà, letti, pagliaricci elastici o reti elastiche, tavole da letto o brande, culle, tavoli, tavolini, tavolette, scrittoi, mensole, console, lavamani, banche da negozio, bigliardi, vetrine, cassettoni, canterani, stipi, scrigni, casse-forti, forzieri, armadi, guardarobe, cantoniere, comodini, cofani, casse-panche, credenze, custodie da orologi od altro, scaffali, scansie, palchetti, servimuti, librerie, bottiglierie, attaccapanni, cappellinai, casse, armerie, portavasi, portaombrelli, porta steeche, portacatini, paraventi, para-fuoco, cornici, liste per cornici, quadri incorniciati e simili.</p> <p>Sono esenti i mobili usati, quando facciano parte del complesso di arredi e suppellettili di un alloggio in mutamento di residenza, o ne apparisca l'uso prolungato, sì che essi non possono presentarsi come nuovi. Esenti pure gli strumenti musicali, le valigie da viaggio usate o non, i bauli, qualunque lavoro da panierai e gli oggetti di casermaggio militare. Le lastre di marmo o di ardesia attinenti a mobili, e non infisse negli stessi, si sdaziano come marmi o ardesie lavorate. Sono esenti quelle che appartengono a mobili usati esenti.</p> <p>92) Sono mobili di 1.^a classe quelli in tutto o in parte di ebano, mogano, palissandro, acero, bosso, legno-santo, legnorosa e noce; dorati od argentati di qualunque legname, guarniti di stoffa, fatti ad imitazione di mobili antichi, anche con riporti di parti realmente vecchie, e mobili detti di lacca vera o falsa.</p> <p>93) Sono mobili di 2.^a classe quelli di legno comune, intagliati, intarsiati, impiallacciati, verniciati o a politura.</p> <p>94) Sono mobili di 3.^a classe quelli comuni di legno non compresi nelle due prime classi, e cioè di pioppo o di abete, piallati, grezzi, levigati, tinti ad olio od a vernice.</p>				

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	UNITÀ	DAZIO	
95	Mobili di metallo	Quintale	3	00
	95) Oltre ai mobili di metallo esemplificati nelle voci precedenti, appartengono a questa le sospensioni per lumi, i candelabri, esclusi quelli di chiesa, i trespoli, i mobili da giardino, anche in fili, guarniti di diversi metalli e qualunque mobile di metallo anche pittato o verniciato.			
96	Luci da specchio:			
	a) semplici, pulite o non	id.	10	00
	b) in cornici	id.	20	00
CAT. 11. ^a — <i>Diversi.</i>				
97	Amido	id.	2	00
	97) Compreso l'amidone anche in polvere, esenti le fecole.			
98	Cristallo in lavori diversi	id.	4	00
	98) Candelabri, lampadari, prismi, vasi di cristallo, imitanti oggetti d'arte, da servire come ornamento o come oggetto di lusso nelle mense e sulle mensole, bottiglie, bicchieri, globi per lampade e qualunque altro oggetto di natura analoga. Sono esenti i lavori in vetro.			
99	Terraglie o maioliche in lavori diversi, dipinte, colorate e bianche	id.	5	00
	99) Oggetti di terraglia da tavola, da salotto e simili, come piatti, stoviglie in genere, vasi ed altro, escluse le stoviglie ed il vasellame non nuovi, che facciano parte della mobilia nei trasferimenti di residenza, e tutti i lavori di cretaglia ordinaria rossa, gialla e simili.			
100	Porcellana in lavori diversi	id.	15	00
101	Carta di 1. ^a classe	id.	1	50
	101) Appartengono a questa classe: la carta da scrivere e le buste da lettere, di ogni forma e colore, anche cifrate,			

Articolo della tariffa	DESIGNAZIONE delle categorie e degli articoli	UNITÀ	DAZIO
102	<p>stampate ed ornate, la carta da stampa e da disegno; quella lineata, rigata, stampata in forma di moduli, con intestazione, litografata, verniciata, colorata, marmorizzata, dorata, argentata, tinta in pasta ecc.; la carta velina di ogni foggia, la carta trasparente per uso di disegnatori, la carta bianca e colorata in pezza, esclusa quella da tappezzeria, i cartoni bianchi o colorati da disegno, i libri o registri commerciali, amministrativi e simili, anche in parte stampati; le agende o libri di memoria, i taccuini, i biglietti da visita, cartoncini per fotografia, campionari, album da disegno, comunque legati ed ornati, la carta cuoio d'ogni specie, la carta ed i cartoni suganti per uso di cancelleria, la carta per musica, la carta di seta e porcellanata, quella detta da manifesti e simili. Esenti da dazio gli stampati e la carta di modello speciale ad uso dell'Amministrazione governativa, la carta bollata, quella a strisce ad uso degli uffici telegrafici, le carte compresse nelle valigie postali, i libri e manoscritti vecchi e nuovi e carta usata.</p> <p>Carta di 2.^a classe</p> <p>102) Ogni sorta di carta da involgere, che per la sua qualità ordinaria, non possa servire a nessuno degli usi indicati nella voce precedente. I cartoni ordinari, la carta da scene, quella asfaltata, la straccia e quella di paglia; sulle quali comunemente non si scrive.</p>	Quintale	— 30

TARIFFA PEL TERRITORIO APERTO

Per la minuta vendita, comunque fatta fuori della cinta, compreso il Porto, la Stazione ferroviaria e sue dipendenze, per la macellazione delle carni e per la introduzione nei luoghi di vendita delle carni fresche provenienti da altri Comuni. È pure dovuta la tassa per le distribuzioni o le ripartizioni, non gratuite fra più persone, di generi tassabili.

Dazi governativi.

N.º d'ordine	GENERI	Unità di misura	DAZIO		Limite al disotto del quale la vendita è al minuto	
					Unità	Quantità
1	Vino ed aceto.	Ettol.	7	50	Litri	25
2	Alcool ed acquavite fino a 59 gradi	id.	12	00	id.	10
3	Alcool ed acquavite a più di 59 gradi	id.	18	00	id.	id.
4	Liquori	id.	18	00	id.	id.
5	Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	Una	—	30	N.º	10
6	Carne macellata fresca:					
	a) bovina	Quintale	15	00		
	b) bufalina e di bassa macelleria	id.	10	00		
	c) suina	id.	15	00		
	d) ovina	id.	5	00		
7	Maiali, a capo.	Uno	18	00		
8	Maiali per uso particolare	id.	4	50		
9	Maiali piccoli da latte.	id.	6	00		
10	Pecore, capre, montoni, caproni e castrati	id.	—	90		
11	Capretti ed agnelli	id.	—	45		
12	Carni macellate fresche, provenienti da altri Comuni.	Quintale	15	00		
13	Carni salate, affumicate, insaccate, secche e preparate	id.	30	00	Cg.	25
14	Lardo salato e strutto bianco	id.	21	00	id.	id.

Dazi comunali.

N.° d'ordine	GENERI	Unità di misura	DAZIO		Limite al disotto del quale la vendita è al minuto	
					Unità	Quantità
15	Birre ed acque gazzose	Ettol.	3	00	Litri	25
16	Riso	Quintale	4	20	Kg.	id.
17	Risino	id.	1	40	id.	id.
18	Burro	id.	10	50	id.	id.
19	Olio vegetale ed animale	id.	7	00	id.	id.
20	Olio minerale e sego	id.	3	50	id.	id.
21	Zucchero	id.	11	00	id.	id.
22	Cacao	id.	13	00	id.	id.
23	Caffè:					
	a) crudo	id.	20	00	id.	id.
	b) tostato e in polvere	id.	25	00	id.	id.
24	Confetture, cioccolatte, sciroppi	id.	20	00	id.	id.
25	The	id.	20	00	id.	id.
26	Droghe e spezie	id.	10	00	id.	id.
27	Pesci salati, secchi ed affumicati	id.	5	00	id.	id.
28	Pesci preparati, ed acciughe salate	id.	10	00	id.	id.
29	Latticini e formaggi:					
	a) di 1. ^a classe	id.	20	00	id.	id.
	b) di 2. ^a classe	id.	15	00	id.	id.
	c) di 3. ^a classe	id.	10	00	id.	id.
30	Neve e ghiaccio naturale ed artificiale	id.	—	60	id.	id.
31	Carbone vegetale ed artificiale	id.	—	70	id.	id.
32	Cera grezza ed usata	id.	5	00	id.	id.
33	Cera lavorata	id.	10	00	id.	id.
34	Candele, steariche e surrogati della cera	id.	7	00	id.	id.
35	Sapone comune	id.	5	00	id.	id.
36	Saponi fini e profumati	id.	20	00	id.	id.
37	Crusca	id.	1	00	id.	id.
38	Carrubbe	id.	—	20	id.	id.
39	Quadrelli semplici	Cento	—	25	N.°	100
40	Quadrelli patinati	id.	1	00	id.	id.

N.° d'ordine	GENERI	Unità di misura	DAZIO		Limite al disotto del quale la vendita è al minuto	
					Unità	Quantità
41	Quadroni	Cento	—	50	N.°	100
42	Tegole	id.	—	40	id.	id.
43	Coppi.	id.	—	30	id.	id.
44	Tegole e coppi in un sol pezzo e tegole uso marsiglia	id.	—	70	id.	id.
45	Mattoni	id.	—	20	id.	id.
46	Mattoncelle.	id.	—	10	id.	id.
47	Tubi e docce	id.	—	50	id.	id.
48	Legname da lavoro :					
	a) ebano, mogano, palissandro, acero, bosso, legno santo, legno rosa e noce	Quintale	1	00	Kg.	id.
	b) abete di ogni specie	id.	—	50	id.	id.
	c) quercia, rovere, pioppo, e qualunque altra specie di legno	id.	—	25	id.	id.
49	Legname lavorato per costruzioni	id.	4	00	id.	id.
50	Ghisa lavorata, semplice o guarnita	id.	—	60	id.	id.
51	Ferro di 1. ^a lavorazione e ferro fuso	id.	—	60	id.	id.
52	Ferro di 2. ^a lavorazione e ferro fuso	id.	3	00	id.	id.
53	Acciaio di 1. ^a lavorazione. . . .	id.	1	00	id.	id.
54	Acciaio di 2. ^a lavorazione. . . .	id.	3	40	id.	id.
55	Piombo, zinco e ferro bianco (latta).	id.	1	00	id.	id.
56	Rame, bronzo, ottone e rame di Cipro	id.	3	00	id.	id.
57	Vetro in lastre	id.	2	00	id.	25
58	Carta da tappezzeria	id.	3	00	id.	id.
59	Amido	id.	2	00	id.	id.
60	Cristallo in lavori diversi. . . .	id.	4	00	id.	id.

N.º d'ordine	G E N E R I	Unità di misura	D A Z I O		Limite al disotto del quale la vendita è al minuto	
					Unità	Quantità
61	Terraglie e maioliche in lavori diversi, dipinte, colorate o bianche	Quintale	5	00	Kg.	25
62	Porcellana in lavori diversi	id.	15	00	id.	id.
63	Carta di 1. ^a classe	id.	1	50	id.	id.
64	Carta di 2. ^a classe	id.	—	30	id.	id.

1 e seg.) Tutte le definizioni ed annotazioni della tariffa pel territorio chiuso sono comuni alla presente tariffa.

6) Si applica il dazio come nella parte chiusa.

Per le carni bovine, suine e bufaline, è proibita la macellazione fuori del mattatoio comunale, meno per i maiali ad uso privato.

Le carni che da un esercizio del Comune aperto, condotto col regime dell'abbonamento, siano introdotte nel Comune chiuso o in altro esercizio del forese tenuto a rigor di tariffa, debbono pagare, oltre il dazio di lire 15 per quintale, l'aumento del 23 ‰, ed i diritti di scannaggio, se esse provengano da bestie abbattute nel macello comunale.


8) La tassa per i maiali ad uso particolare sarà restituita se l'animale entra per intero nella cinta daziaria.


9) Si considerano come tali i suini che vivi non pesano più di 30 Kg. Esenti quelli che si macellano per uso particolare.

12) Non possono introdursi negli esercizi se non sono state sottoposte alla visita del veterinario comunale.

15) Le bottiglie pagano in ragione di lire 3 l'Ettolitro.

TABELLA
delle riscossioni accessorie





N.° d'ordine	DESIGNAZIONI	TASSA	
	delle tassazioni		
1	Diritto di scannaggio sugli animali ammazzati nel macello comunale:		
	per ogni quintale di carne bovina e bufalina.	2	20
	id. di carne suina	—	80
	id. di carne ovina	—	50
	La tassa si applica sul peso accertato per il dazio, come alle voci 10 ed 11 della tariffa. L'amministrazione provvede ai locali ed attrezzi per la macellazione, nonché al trasporto delle carni alle beccherie della città. Il trasporto delle carni al forese sarà a carico dei beccai, i quali, in compenso pagheranno metà della tassa di scannaggio.		
2	Diritto di occupazione di suolo pubblico nei mercati:		
	per ogni capo di bestiame bovino o bufalino.	—	25
	id. id. suino	—	15
3	Diritto di occupazione di suolo pubblico nelle fiere:		
	per ogni bovino o bufalino	—	60
	per ogni vitello o vitella	—	30
	per ogni animale suino, caprino o pecorino.	—	15
	cavalli e muli per ognuno	—	60
	asini per ognuno	—	30
	I diritti di occupazione di suolo pubblico vengono riscossi in qualunque luogo del Comune, ove si dispone dall'autorità municipale la fiera od il mercato, anche se trattasi di locali di proprietà privata, e tali diritti sono dovuti una sola volta per tutta la durata di ciascuna fiera o mercato.		
4	Diritto di peso e misura: bollatura di ogni botte misurata ad acqua	—	30

N.º d'ordine	DESIGNAZIONI delle tassazioni	TASSA	
	bollatura di ogni carro tarato	—	30
	id. di ogni altro recipiente tarato o misurato	—	20
	Per la misurazione ad acqua dei recipienti l'Amministrazione fornisce le placchette, il fil di ferro, o i bolli a fuoco, nonchè le misure. Il contribuente deve provvedere ai recipienti ed al personale occorrente a fare la misurazione col mezzo ettolitro.		
	Pesatura di qualunque genere sul ponte a bilico o sulle bascule degli uffici:		
	da un chilo fino a 50	—	05
	da 50 chili fino a 100.	—	10
	da un quintale in sopra (per ogni quintale).	—	05
5	Diritti di magazzinaggio per generi che si depositano negli uffici daziari:		
	per ogni quintale lordo di generi in colli o sfusi e per ogni ettolitro di liquidi, ogni 15 giorni.	—	50
6	Visite a domicilio:		
	(Per ogni verifica daziaria di colli o carichi voluminosi praticata a domicilio, a seguito di richiesta fatta al Direttore e da questi permessa.)		
	per il primo carro	2	00
	per i successivi e per ogni carro	1	00
7	Scorte fuori orario:		
	(Scorte per transiti in ore non permesse dal regolamento comunale e richieste dagli introduttori.)		
	di giorno per ogni scorta.	—	50
	di notte id.	1	00
	per una giornata intiera	2	50

N.º d'ordine	DESIGNAZIONI delle tassazioni	TASSA	
			—
8	Piombatura alle sporte di pesce o di altro genere per i transiti a credito e concessi in qualunque ora del giorno o della notte, per ogni piombo	—	10
9	Diritti sui transiti da potersi eseguire in qualunque ora del giorno e con bollette a credito, di carboni fossili, mattoni, cemento, calce, legname grezzo ed altri generi tassati con dazio minimo, per ogni carro .	—	15
<p>Le tasse di cui ai numeri 8 e 9 verranno pagate quante volte i contribuenti non intendano, per loro comodo, osservare il regolamento per i transiti regolari. L'Amministrazione, e per essa il Direttore, è libera di accordare o meno le bollette di transito a credito, e, negandole, non ha il dovere di giustificare il rifiuto. Quando siano accordate, il transitante si deve obbligare per iscritto al pagamento del dazio sul genere a lordo per le bollette smarrite da lui o dai suoi agenti o dipendenti, assoggettandosi pure a tutte le formalità stabilite dalla legge per l'istituto del transito.</p>			

TABELLA DELLE TARE



1	Botti, mezze botti, carratelli, tinozzi ed altri recipienti cerchiati in legno, sino al peso lordo di Kg. 200	Kg.	12	per 100
2	id. oltre i 200	»	10	»
3	Gli stessi recipienti cerchiati in ferro e fino a Kg. 200 ed in barili	»	18	»
4	id. oltre a Kg. 200	»	15	»
5	Gli stessi recipienti cerchiati parte in legno e parte in ferro sino a Kg. 200.	»	15	»
6	id. oltre i Kg. 200	»	12	»
7	Birra in botti e barili cerchiati in ferro.	»	30	»
8	Olio e strutto bianco— In grandi vasi di latta d'origine	»	7	»
9	detti — In vasi fino a Kg. 20	»	12	»
10	Olio vegetale in carratelli fino a Kg. 200 di peso lordo	»	20	»
11	Olio minerale in barili d'origine	»	16	»
12	id. in casse complete di 2 latte	»	5/500	ognuno
13	Zucchero in casse, botti e barili.	»	8	per 100
14	Cristalli, vetri, porcellane e terraglie in casse	»	16	»
15	id. in carboni	»	40	»
16	Pesci preparati o in salamoia. In barili, vasi e scatole di legno	»	20	»
17	id. in vasi grandi di latta.	»	7	»
18	id. in vasi o scatole piccole di latta	»	12	»
19	Sardine e tonno all'olio id.	»	15	»
20	Pesce fresco in piccole cestine di stecca (chianelle).	grammi	350	ognuno
21	Piombo in barili, botti e casse	Kg.	5	per 100
22	Bande stagnate in recipienti formati di lamiera di ferro, con testata di legno.	»	4	»
23	Carta con tavole di pressione.	»	4	»
24	Noci, nocelle e mandorle per il guscio.	»	40	»
25	Casse di legno non cerchiata	»	10	»
26	id. cerchiata in ferro.	»	15	»

27	Casse foderate di metallo	Kg.	20	per 100
28	Cassette e scatole di stecche	»	8	»
29	Cestoni, corbe o coffe di vimini e di stecca	»	10	»
30	detti di pertichette spaccate a grosso .	»	8	»
31	Ceste, cestelli, corbelli e panieri di fu- scelli, di stecche, o pertichette in liste sottili intrecciate	»	6	»
32	Ceste di stecca con coperchio, bagnate per pesce fresco.	»	15	»
33	Sportine	»	5	»
34	Scatole di cartone grosso	»	4	»
35	Vasi di terra	»	20	»
36	id. di ferro	»	25	»
37	id. di vetro o di altri metalli	»	15	»
38	id. di vetro lisciati o vestiti di altre materie.	»	18	»
39	Barattoli di terra per conserve e simili.	»	40	»
40	Damigiane con rivestimento	»	18	»
41	id. senza rivestimento.	»	15	»
42	Bottiglie e bottiglioni di solo vetro .	»	15	»
43	id. lisciati o vestiti di altra ma- teria.	»	18	»
44	Fiaschi e fiaschetti rivestiti	»	12	»
45	Bauli e coffani coperti di pelle	»	12	»
46	id. id. ferrati	»	18	»
47	Valigie	»	8	»
48	Sacchi ed involti di tela	»	1	ognuno
49	Doppio sacco ed involto di tela	»	2	»
50	Involture di canapaccio.	»	2	»
51	id. di tela incerata	»	4	per 100
52	Stuoie	»	5	»
53	Otri di pelle senza sacco	»	4	»
54	id. id. con sacco	»	5	»
55	Sacchi da carbone.	»	2	ognuno
56	Assi e tavole di pressione	»	4	per 100

57	Per la neve e ghiaccio in balle . . .	Kg.	12	per 100
58	Per la paglia, alga, fieno, ritagli, segatura ed altro per custodire i generi nell'interno dei colli, oltre la tara per i recipienti	»	3	»

I contribuenti, che non vogliono accettare le suddette tare, hanno il diritto di pesare il genere al netto ed a loro spese.


I liquidi si misurano con la stazza e col sistema cadometrico, salvo al contribuente il diritto alla misurazione col decalitro e col mezzo ettolitro.


I piccoli recipienti di vino si pesano e si calcolano per ogni Kg. netto il quantitativo di un litro.

Per l'alcool si aggiunga al peso netto:

Se a 100 gradi centesimali	il 25 $\frac{0}{0}$
Se a 95 »	il 22 $\frac{0}{0}$
Se a 90 »	il 20 $\frac{0}{0}$
Se a 85 »	il 17 $\frac{0}{0}$
Se a 80 »	il 15 $\frac{0}{0}$
Se a 75 »	il 13 $\frac{0}{0}$
Se a 70 »	il 12 $\frac{0}{0}$

ISTRUZIONI REGOLAMENTARI





INTRODUZIONE

1. Il dazio per la parte chiusa è dovuto su tutti i generi segnati nella tariffa, anche se prodotti nel Comune e destinati al consumo interno, quando ne sia fatta espressa dichiarazione sotto i corrispondenti articoli; e si deve pagare agli uffici di riscossione stabiliti, anche se essi non siano al confine della cinta daziaria, ma nell'interno del territorio chiuso.

2. L'orario di tutti gli uffici è dalla levata al tramonto del sole per qualunque operazione, eccettuati i transiti pei quali è fissato apposito orario. Sono permesse pure di notte le operazioni di dazio o di transito per i generi provenienti dalla ferrovia e portati da viaggiatori, come pure è permesso il daziamento o transito del pesce fresco, dell'uva ed altri generi destinati al mercato.

3. È proibita la introduzione dalle barriere delle carni macellate fresche in quantità superiore a cinque chilogrammi.

Negli esercizi del territorio aperto non è ammessa l'introduzione di carni in quantità inferiore ad un quarto di bestia, e per quelle provenienti da altri Comuni deve alla introduzione precedere la visita sanitaria.

4. Tutti gli uffici sono autorizzati a compiere qualunque operazione daziaria, fatta eccezione per i liquidi e per altri generi voluminosi, destinati al consumo locale, i quali debbono essere rimessi all'ufficio centrale con bolletta modello n. 1. I generi contenuti in recipienti facili a pesarsi ed il vino conservato in fusti, di cui si conosce la capacità, saranno daziati agli uffici d'ingresso. I generi destinati a rimanere in deposito nel Comune debbono sempre esser rimessi all'ufficio incaricato della tenuta dei conti pei depositi.

5. La visita daziaria, di cui all'art. 54 del regolamento generale, vien fatta sui veicoli, quando la parte dichiarata non esservi generi daziabili.

Sdaziamento.

6. Il pagamento dei diritti daziari deve farsi in moneta legale, non appena compiuta l'operazione di daziamento. Si ricevono in moneta di bronzo o nickel le frazioni di una lira, e sulle somme maggiori per non più del 10 per 100. Ai contribuenti viene consegnata la bolletta di pagamento, la quale dovrà conservarsi per l'opportuno controllo ed esibirsi durante il trasporto dei generi, se richiesta, a qualunque agente daziario incaricato della controvisita.

7. I generi destinati al consumo si daziano netti della tara stabilita con la presente tariffa o secondo il peso netto reale, ma se contemporaneamente si riscuotono diritti doganali, la deduzione della tara fatta per questi, vale anche per quelli daziari.

8. Il dazio si riscuote sulla base della determinata unità di misura. Non è ammesso il daziamento a peso, quando la tariffa tassa il genere per capo o per misura. Le frazioni minori di mezzo chilogramma o di mezzo litro non si calcolano; la metà si calcola per intero.

9. Pei carichi voluminosi, dei quali non si può subito stabilire il peso netto, si permette la immissione mediante deposito del dazio sul lordo, rilasciandosi un'apposita licenza valevole per ore dodici, escluse le notturne, e da liquidarsi dopo accertato il peso netto del genere sottoposto a tassa.

Sul ponte a bilico debbono pesarsi tutti i carichi voluminosi, composti di generi, il cui dazio non eccede la lira per quintale, fatta eccezione per il legname lavorato, ferro acciaio, mobili e altri generi che necessariamente debbono pesarsi sul ponte a bilico.

10. Insorgendo controversia nell'applicazione della tariffa, l'introduzione è vincolata con bolletta di cauzione contro deposito del dazio richiesto dall'ufficio di entrata, previo prelevamento di 2 campioni da suggellarsi in presenza del contribuente e da trasmettersi alla direzione del dazio con apposita relazione nel termine più possibilmente breve. Se non fosse facile il prelevamento di campioni, il genere dovrà essere rimesso sotto scorta all'ufficio centrale. Quando fra la direzione del dazio ed il contribuente non riesca possibile una conciliazione, interviene la decisione amministrativa, a termine dell'art. 37 del regolamento 27 febbraio 1898, salvo alle parti il diritto di ricorrere al magistrato ordinario.

11. Il miscuglio di due o più generi ed i lavori misti, non tassati specificatamente per tali, pagano come il genere maggiormente tassato, se predominante in quantità, e con deduzione del peso approssimativo dei componenti il miscuglio od il lavoro non soggetti a dazio.

12. Per le merci di qualsivoglia specie rinchiusi in colli o recipienti assicurati con suggello di un ufficio daziario o doganale o con bolli a piombo od accompagnate da lascia-passare di Dogana, le quali, secondo speciali istruzioni, siano spedite per transito in esenzione di visita, lo speditore assume l'obbligo di pagare sul peso lordo il maggior dazio compreso nella tariffa, se non giustifica con attestato degli agenti daziari di aver regolarmente esportato le merci dal Comune.

13. I limiti di quantità per la vendita al minuto nel territorio aperto sono determinati per tutti i generi tassati, anche per le carni salate, in apposita colonna della tariffa, in corrispondenza delle singole voci.

Depositi.

14. Tutti i cittadini hanno diritto al deposito di generi soggetti a dazio, osservando le disposizioni contenute nel titolo III, capo 3° del regolamento 27 febbraio 1898 con le seguenti aggiunte e spiegazioni. Saranno ammessi sempre i magazzini privati, a richiesta del depositante e da chiudersi a doppia chiave. Quelli liberi si concedono per tutti i generi, escluse le bevande, ed il richiedente ha obbligo di dare all'amministrazione le volute garanzie.

15. Dai depositi non si potranno estrarre generi, sia per consumo come per esportazione, se non in quantità ogni volta non inferiori a quelle stabilite per la vendita al minuto nel comune aperto, ed a 25 chilogrammi per le carni salate o preparate; e la contabilità di questi depositi sarà tenuta da un solo ufficio, designato dall'Amministrazione daziaria. A questo ufficio dovranno presentarsi i generi per la introduzione in deposito e quelli da estrarsi per consumo o transito. Alla estrazione dovrà prestarsi l'ufficio daziario entro due ore dalla richiesta.

16. I generi che s'introducono per deposito in magazzini privati, senza doppia chiave, si misurano a netto, e può l'ufficio accordare la tara di tariffa solo pei generi contenuti in sacchi, per i liquidi contenuti in fusti e pei pesci salati conservati in barili.

17. Per i generi depositati in magazzini privati, chiusi a doppia chiave, si accorda annualmente quel calo che sarà per risultare, e ritenuto possibile, e per quei generi che vi sono naturalmente soggetti. Pei generi depositati in magazzini liberi non verrà accordato alcun calo.

18. Sono privati per un anno dei benefici stabiliti per i depositi i condannati per frode o tentativo di frode in danno dell'Amministrazione daziaria e relativa allo esercizio del deposito. La decadenza non sarà però comminata che previa deliberazione della Giunta.

19. I depositi doganali e commerciali e i magazzini generali siti nello spiazzo di S. Teresa a via Porto, saranno considerati come esistenti in territorio aperto a più di 500 metri dalla cinta e ne sarà governato l'esercizio, in rapporto ai dazi di consumo, con regolamento speciale.

20. Anche i depositi fuori cinta ed a distanza minore di 500 metri dalla linea debbono essere regolati, se permessi, come quelli situati nell'ambito daziario.

Introduzioni temporanee.

21. La introduzione temporanea degli animali per le fiere o mercati, per le stazioni di monta, o per la vendita del latte, sarà permessa con dispensa dall'obbligo della garanzia o deposito del dazio, ferme rimanendo le altre norme stabilite dal regolamento governativo. Per evitare la dispersione di bolletta, gli uffici possono richiedere per ogni introduzione di animali bovini, destinati al mercato, un deposito non maggiore di una lira.

Sono privati da tal beneficio i condannati per frode o tentativo di frode in danno dell'Amministrazione daziaria.

22. È permessa la introduzione temporanea del pesce fresco per prepararne la spedizione in altri Comuni. La località per detta preparazione dovrà essere quella dello spiazzo di S. Teresa, e sotto la vigilanza dell'ufficio daziario omonimo.

23. È permessa anche per gli altri generi soggetti a dazio che si vogliono introdurre in città per aggiustarli o completarne la lavorazione. In tutti i casi dovrà farsene domanda scritta al Direttore dei dazi che stabilisce le opportune cautele previo deposito del dazio o garanzia.

24. Si possono anche temporaneamente introdurre generi per tentarne la vendita. Essi però non potranno fermarsi più di ore 24 nel Comune e dovranno essere sottoposti alla vigilanza degli uffici daziari di Portanova o dei depositi, ai quali solamente potranno essere indirizzati con bollo mod. n. 1. Alla chiusura di detti uffici i generi rimasti invenduti dovranno o esportarsi dalla cinta, o daziarsi, o depositarsi in un magazzino privato, chiuso a doppia chiave.

Transiti.

25. Ogni giorno e da tutti gli uffici, nelle ore diurne e notturne, saranno eseguiti non meno di sedici transiti sotto scorta dal 15 aprile al 15 ottobre, e non meno di quattordici nel resto dell'anno. L'orario sarà stabilito dalla Giunta, ed il transito dovrà essere immediato, coll'impiego del tempo necessario per il percorso a fare. La Giunta indicherà pure le vie da percorrere.

26. Per le merci, che dalla barriera orientale sono destinate alla stazione della ferrovia e sue dipendenze, e viceversa, e dalla barriera occidentale sono destinate al porto, e viceversa, i transiti sono preferiti e gratuiti in qualunque ora; e, per essi, non è dovuto pagamento di scorta o altro qualsiasi.

Produzioni interne.

27. Gli animali bovini, suini, pecorini e caprini che nascono nell'interno del Comune, devono esser notificati, nel più breve termine possibile, all'ufficio daziario centrale pel rilascio dei rispettivi recapiti, osservate le disposizioni di legge.

28. Le uve e le olive prodotte, entro la cinta daziaria saranno dichiarate allo ufficio daziario centrale un mese prima del raccolto, con indicazione se destinate al consumo od all'esportazione.

Entro tre giorni dal raccolto sarà presentata una nuova dichiarazione della quantità effettiva all'ufficio suddetto.

29. Agli stabilimenti d'industria enologica, che fabbricano vini per esportarsi, sarà accordato il beneficio stabilito dall'articolo 93 del regolamento governativo.

Esenzioni.

30. Sono esenti dal dazio:

i generi alimentari e i combustibili destinati al consumo nel Ricovero di mendicanti e le materie inservienti all'opificio del gas, giusta l'art. 6 del contratto di concessione 1.º maggio 1863, cioè materie necessarie alla costruzione dell'opificio, alla fabbricazione del gas ed al mantenimento del materiale, esclusi gli olii.

La esenzione non si estende ai generi, che, in natura o trasformati, s'introducono dai detti locali in città pel consumo interno. Solo, a norma del contratto 1.º maggio 1903, è fatta eccezione pel carbone coke, prodotto dalle officine della Compagnia in Salerno, che potrà introdurlo in città, anche in piena franchigia daziaria.

31. Sono anche esenti, a norma dei relativi schemi di contratto, già approvati, e limitatamente all'uso indicato in essi:

a) i materiali, mezzi d'opera, macchine, apparecchi ed istrumenti, necessari alla costruzione ed esercizio dell'acquedotto contrattato con la Società Italiana per condotte d'acqua (art. 15 dello schema);

b) i materiali occorrenti all'impianto ed all'esercizio della illuminazione elettrica di vie e piazze, contrattata con la Compagnia napoletana del gas (art. 19 dello schema).

32. Sono esenti inoltre:

a) I materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare ed ai magazzini militari di deposito dei detti materiali;

b) Il materiale di artiglieria e relativi combustibili scortati da militari o provenienti da magazzini militari;

c) I materiali ed oggetti destinati esclusivamente al servizio dell'Amministrazione dei telegrafi, come apparecchi, bicchieri e reomotori per pile, filo di rame, di ferro anche zincato coperto di guttaperga, pali appositi ecc. purchè la loro introduzione nel Comune sia preventivamente notificata all'ufficio daziario, ai sensi dello art. 42 del regolamento governativo;

d) le valigie e i bauli che servono per bagagli dei viaggiatori;

e) Gli avanzi o le esuberanze di candele di cera, esportate dal Comune per trasporti funebri o per funzioni religiose, sempre che all'uscita siano ottenute dallo ufficio daziario immediato una licenza valevole per un tempo non maggiore di giorni cinque;

f) Gli animali bovini, bufalini, ovini e suini, morti naturalmente nella cinta daziaria, o se, anche dopo macellati, non fossero le carni dal veterinario comunale riconosciute atte all'alimentazione e quindi sepolte o distrutte con le regole della

pubblica igiene, purchè l' ufficio del dazio sia avvertito in tempo, per poter far presenziare dai suoi agenti la distruzione e sepoltura suddette;

g) I liquidi o commestibili alterati, guasti o corrotti, purchè non possano più servire all'alimentazione e siano dichiarati tali dall' ufficio d' igiene;

h) I materiali per edificazione di arsenali marittimi;

i) I materiali destinati alla costruzione di navi o di qualunque galleggiante mercantile;

k) Gli utensili ed arnesi per la coltivazione della terra, gli strumenti atti ad esercitare arti e mestieri, le macchine, le norie e tutto quant'altro non può classificarsi fra i materiali da costruzione o fra i mobili.

l) La produzione interna non espressamente tassata;

m) Il legname già sdaziato, che, temporaneamente esportato per segherie fuori della cinta si riporti segato, previa licenza dell' ufficio daziario, come alla lettera e).

Disposizione transitoria.

33. Il Comune si riserva il dritto di stabilire nell' interno della Città un recinto, sotto la diretta custodia dell' Amministrazione daziaria, da considerarsi come Zona franca, perchè i carretti destinati al transito possano rimanervi depositati con le norme risultanti da apposito regolamento.




Centro Bibliotecario di Ateneo

11269

n. ingresso

FONDO CUOMO



UNIVERS
DI
BIBLI
FON
MI